

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 14 del 16/06/2023

AI
PRODUTTORI
INTERESSATI

ALLA REGIONE
CALABRIA

AI CENTRI AUTORIZZATI
DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE E DELLE
FORESTE (MASAF)

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni Operative nn. 7 e 8 del 20 Aprile 2023, n.10 del 8 Maggio 2023 e 12 del 19 Maggio 2023- Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione 2023-2027 e ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programmazione 2014 2022 e precedenti.

1 PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – CAMPAGNA 2023

In riferimento a quanto disposto dal Decreto Masaf n. 0300209 del 9 giugno 2023 e dalla Circolare di Coordinamento prot. n. 45396 del 13/06/2023, i termini e le modalità previsti dal paragrafo 7 - **Termine di Presentazione delle domande** – indicati nelle Istruzioni Operative nn. 7 e 8 del 20 Aprile 2023, n.10 del 8 Maggio 2023 e 12 del 19 Maggio 2023, per la campagna 2023, sono così ulteriormente prorogati:

- a) domande iniziali: **30 giugno 2023** ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023;
- b) domande di modifica con l'aggiunta di singole parcelle o capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023: **25 luglio 2023.**

Per le domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) n. 2022/1173 restano fermi i

termini già previsti dalle citate Istruzioni Operative:

- a) domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173, per gli interventi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 sottoposti al sistema di monitoraggio delle superfici, possono essere presentate prima del pagamento degli anticipi e comunque **entro il 15 novembre 2023**, ai sensi dell'articolo 4 del DM n. 248477 del 12 maggio 2023;
- b) domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173, per gli interventi degli articoli 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, non sottoposti al sistema di monitoraggio, possono essere presentate **entro il 30 settembre 2023** ai sensi dell'articolo 4 del DM n. 248477 del 12 maggio.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione nazionale.

1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 2021/2115

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del **30 giugno**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre **il 25 luglio 2023 è irricevibile**.

Le domande di modifica delle domande iniziali, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023 e inerenti all'aggiunta di singole parcelle agricole capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.

Le modifiche delle domande iniziali, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023, presentate oltre **il 25 luglio 2023** sono irricevibili.

1.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento afferenti alla programmazione 2014-2022 e precedenti

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **30 giugno**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto

diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del **25 luglio 2023** sono irricevibili.

Le domande di modifica, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del Decreto MASAF n. 0300209 del 9 giugno 2023, pervenute oltre il termine del **25 luglio 2023** sono irricevibili e non sono considerate domande presentate tardivamente, purché presentate entro il 25 luglio 2023.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Con riferimento al par. 4 delle Istruzioni Operative n. 7 del 20 Aprile 2023 relative alla presentazione delle domande di pagamento a valere sulla programmazione 2007/2013 si chiarisce che è prevista anche la presentazione per il regolamento 2080/92.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it.



Il Dirigente Settore 2

Funzione Autorizzazione Pagamenti e CAI

Ing. Giuseppe Arcidiacono